

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1972

MSR 142402

UGO GUARNERA

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

VF1331563

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA
Posiz <u>E 3657/20</u>
N. di carico <u>142402</u>

RELAZIONE

PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1972

UGO GUARNERA

Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione

R E L A Z I O N E

**PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
GIUDIZIARIO 1972**





Signor Primo Presidente, Colleghi,

interprete dei vostri sentimenti, esprimo anzitutto, il più caldo ringraziamento al Presidente della Repubblica che onora della sua presenza la nostra Assemblea e gli porgo il primo saluto augurale della Magistratura, che celebra nelle conosciute virtù dell'Uomo e del Maestro di diritto le condizioni ideali per l'adempimento dei supremi precetti costituzionali e per il perfetto assolvimento del compito di rappresentante dell'Unità Nazionale, garante della Costituzione e della nostra indipendenza di magistrati.

A proposito della quale sento che un altro ringraziamento noi gli dobbiamo per il saluto che ci ha rivolto nel suo primo messaggio, per le sue parole di incoraggiamento, per la speranza che ha rafforzato negli animi nostri quando, con approfondita consapevolezza, ha additato le esigenze della giustizia ed ha richiamato l'attenzione sulla necessità che all'amministrazione della giustizia siano forniti strumenti non solo legislativi, ma anche materiali più idonei più rapidi ed incisivi.

Ringrazio, poi, per il loro intervento che fornisce la debita concretezza e solennità a questa cerimonia, il Cardinale Vicario di Sua Santità, i Presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente del Consiglio e Ministro ad interim della Giustizia e gli altri membri del Governo, il Presidente della Corte Costituzionale, i Pre-

sidenti dell'Assemblea e della Giunta Regionale, il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Vice Presidente e i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, i Presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, l'Avvocato Generale dello Stato, i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine Forense di Roma e tutte le altre autorità civili, militari e religiose.

Un saluto ed un ringraziamento particolare poi al Sindaco di Roma, che anche quest'anno ci accoglie in questa casa del Popolo di Roma, della quale — come ho già detto l'anno scorso — non può pensarsi sede più degna per trattare dei problemi della giustizia e dell'opera degli uomini che sono destinati ad occuparsene.

Poiché è d'uso, ricordo i nomi dei colleghi, che o per volontà propria o per avere raggiunto il termine temporale, hanno lasciato l'ordine giudiziario. Essi sono il Presidente di Sezione Giacomo Fumu ed i consiglieri Luigi Tripepi, Francesco Blandini, Giuseppe Schifalacqua, Vincenzo De Micheli, Vito Lo Russo, Vito Cangialosi, Pasquale Perrone Capano, Federico Sorrentino, Vincenzo Drago, Giuseppe Cassisa, Ennio Secchi-Ricci, Gioacchino Raspini, Alfredo Vadalà, Bartolo Vanadia.

A tutti l'augurio di lunga vita serena, nel soddisfatto riconoscimento del dovere compiuto al servizio della giustizia.

Infine un accorato pensiero per chi ha concluso la sua giornata terrena; per i colleghi Sost. Procuratori Generali Giovanni Bigazzi e Giuseppe Battiatì, per il Consigliere di Cassazione Mariano Rizzuti, e per l'Avvocato Alessandro Morano del foro di Livorno, colpito dall'ala della morte nell'aula della IV Sezione della Cassazione mentre compiva il suo ufficio di difensore.

Signor Presidente della Repubblica, Signor Primo Presidente, Colleghi, Eminenza, Eccellenze, Signore e Signori.

Or sono circa otto anni, inaugurando in Cagliari l'undicesimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, avente per oggetto la crisi della giustizia, io avvertivo che questa espressione doveva essere assunta nel valore semantico suo proprio, di quel momento del tempo in cui non convengono più ad un organismo le antiche misure, ma di fronte a fenomeni nuovi occorre reagire con nuove opportune provvidenze, perché l'organismo possa seguire normalmente il suo processo di sviluppo.

Additavo come fenomeni delle nuove condizioni sociali che rendevano urgenti le riforme delle strutture e degli strumenti giudiziari, la trasformazione dell'assetto della società intera con l'aumento e gli spostamenti della popolazione, con l'intensificazione e l'acceleramento dei rapporti socio-economici anche oltre i confini del nostro Paese, con l'enorme progresso tecnologico, con le nuove esigenze dei lavoratori, nonché l'anelito di ogni ceto a un più diretto controllo politico ed economico e ad una più estesa partecipazione ai poteri direzionali.

A mio avviso l'attuazione delle prospettate riforme, che ci sembravano fin d'allora indilazionabili e che avrebbero realizzato immediatamente in concreto i principi

della nostra Costituzione, secondo i quali il nuovo ordinamento giuridico democratico non è posto a garantire soltanto i diritti dei cittadini, ma a promuoverne lo sviluppo e l'esercizio effettivo, rimuovendo gli ostacoli che vi si frappongono, avrebbe evitato l'aggravarsi della crisi ed anzi, come purtroppo è avvenuto, il suo deterioramento e la sua estensione per cui non è più ad essa applicabile oggi l'interpretazione che avevo dato nella ricordata occasione.

Non possiamo certo non renderci conto del perché, in vista di tanti problemi sociali di rilevante importanza, di tante tensioni economiche e di tanti conflitti di ogni genere, che nel nostro tempo hanno monopolizzato l'attività del potere politico, ai problemi della giustizia non si sia dedicata l'attenzione che essi meritano e non si sia riflettuto sulle conseguenze negative che nell'intero corpo sociale avrebbe prodotto il silenzio legislativo sui problemi di fondo della giustizia, ma non possiamo esimerci dal porre in evidenza come tutte le riforme frammentarie fin qui emanate, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale abbiano avuto scarsa importanza e nessuna efficacia ai fini della necessaria trasformazione delle strutture, per il loro adeguamento alle nostre istituzioni democratiche e alle esigenze della vita sociale. D'altra parte, mi sia consentito di osservare che una tempestiva regolamentazione normativa di istituti e rapporti socio-economici indicati dalla Costituzione al Legislatore ordinario per una sollecita e completa disciplina fino a questo momento non attuata, non avrebbe mancato di attutire i conflitti e le tensioni di cui ho fatto cenno ed avrebbe agevolato quindi, per altro verso, l'opera del potere politico.

Comunque, rinviando ad altra parte del discorso l'esame della crisi della giustizia in quel suo particolare aspetto che si inquadra nel fenomeno più vasto di quella

crisi generale, che il Presidente Saragat, nel suo discorso del 1967 al Consiglio Superiore della Magistratura dichiarò etico-politica e che può essere sanata, come lo stesso Presidente avvertì, nel suo messaggio agli Italiani del 1° gennaio 1970, solo con il ritorno da parte di tutti a un maggiore senso di responsabilità, ad un maggiore coraggio morale, annuncio subito adesso come, per effetto della stasi legislativa, non possono, sia nel campo civile che in quello penale, relativamente all'attività dei magistrati nel periodo 1° luglio 1970 - 30 giugno 1971, oggetto di questa mia relazione, essere fatte considerazioni diverse da quelle fatte negli anni precedenti. Ecco infatti che nelle relazioni di tutti i Procuratori Generali continuano a leggersi le costanti lagnanze sulla lentezza della giustizia, rinvenendosene le cause negli eccessivi formalismi delle procedure e nei vetusti ordinamenti non più adatti al ritmo della vita moderna; perché si continua a chiedere rimedio alla irrazionale distribuzione dei magistrati nei vari uffici giudiziari, e finanche alla stessa ripartizione degli uffici nel territorio del nostro Paese, e si denuncia il mancato tempestivo coordinamento fra le sentenze della Corte Costituzionale, le numerose novelle legislative e il sistema dei codici, onde sorge per il giudice e per ogni esecutore della legge una non comune difficoltà di interpretazione. E a ciò si aggiunga l'insufficienza numerica del personale ausiliario del giudice, l'esiguità degli strumenti e dei mezzi materiali che gli sono forniti per lo sviluppo delle sue funzioni, la povertà degli edifici e la loro inadeguatezza funzionale.

Ora, se si chiede all'autorità delle cifre la concreta rappresentazione dell'attuale situazione della giustizia nei due rami civile e penale si constaterà anzitutto, con la più cruda evidenza, il progressivo deterioramento della giustizia civile.

Infatti quanto alla fase di primo grado, si è verificato un notevole aumento dei procedimenti sopravvenuti che sono passati dai 395.572 iscritti nel periodo antecedente, ai 454.231 iscritti in quello in esame, con un incremento del 14,8%. L'aumentata attività degli Uffici che hanno eliminato 372.351 procedimenti, non è valsa a compensare l'aumento del flusso di lavoro per cui si è determinato un ulteriore aumento del numero dei procedimenti pendenti, salito da 752.860 a 834.740. In altri termini il numero delle cause non definite dopo il continuo aumento registrato in tutto il decennio 1961-1971 tocca ora un livello quasi corrispondente al doppio dei procedimenti che affluiscono agli Uffici in un anno!

Quando si considera che, dei procedimenti esauriti mediamente, soltanto un'aliquota aggirantesi intorno al 40% è definita con sentenza, mentre la quota maggiore si esaurisce per abbandono del giudizio, la reale dimensione del fenomeno può essere ancora meglio valutata; può spiegarci il ricorso dei cittadini ai sostitutivi del giudizio, quali gli arbitrati e le transazioni spesso nocivi al buon ordine sociale ed economico. Per i procedimenti in grado di appello la situazione, pur mantenendosi critica, è in parte diversa.

Il numero dei procedimenti sopravvenuti è stato leggermente inferiore a quello del periodo precedente (38.235 contro 39.762): quello dei procedimenti esauriti ha subito una identica flessione (da 35.794 a 34.824) ed è altresì aumentato il numero dei pendenti che ha raggiunto le 76.095 unità.

In altri termini, malgrado la bassa percentuale degli appelli sul totale dei procedimenti di primo grado definiti con sentenza, anche in sede di gravame il lavoro svolto è insufficiente, non riuscendo a smaltire l'intero flusso annuale.

E' altresì aumentato l'afflusso del lavoro presso la Corte di Cassazione, che ha introitato 5.979 procedimenti e ne ha definiti 4.602 con un ulteriore aumento del numero dei procedimenti non definiti che hanno raggiunto le 13.439 unità.

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione si nota innanzitutto che ad una diminuzione del numero dei protesti (ridotto a 15.483.599 unità) è corrisposto un aumento del loro valore complessivo (da 1.375.154 milioni di lire a 1.550.731 milioni di lire).

Le esecuzioni mobiliari si sono mantenute ad un livello costante mentre le esecuzioni immobiliari sono diminuite.

Si deve altresì registrare una diminuzione del numero dei fallimenti dichiarati che per di più riguardano l'attività commerciale e quella di prestazione dei servizi.

Per ciò che si riferisce ai procedimenti in materia di matrimonio ed in particolare allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso, si rileva — e il dato è eloquente per ricavarne la pratica accoglienza che i cittadini hanno fatto all'istituto —, che dall'introduzione del nuovo regime al 30 giugno 1971 sono state proposte 40.382 domande di divorzio e ne sono state definite con sentenza 4.732.

Nel periodo in considerazione sono anche aumentate le domande di separazione dei coniugi, il che si spiega con il collegamento all'ulteriore programmata domanda di divorzio; ne sono infatti sopravvenute 20.724 con un incremento dell'11,4% rispetto al periodo antecedente: sono stati definiti con sentenza di accoglimento o di omologazione 6.285 procedimenti.

I dati statistici relativi alla materia penale subiscono, relativamente al periodo in esame, l'influenza di una causa, che, se è benefica per l'alleggerimento delle

pendenze, è infausta per i suoi effetti sulla prevenzione generale: giacché trattasi di una delle ricorrenti amnistie, quella concessa con decreto presidenziale del 22 maggio 1970 n. 293, per effetto della quale ha avuto luogo una notevole eliminazione dei procedimenti pendenti, sia nella fase dell'istruzione che in quella del giudizio di 1° e 2° grado.

Nondimeno è da osservare che, per il maggior numero dei reati denunciati nell'anno, le Procure e gli Uffici di istruzione hanno rispettivamente dovuto far fronte ad un incremento di lavoro corrispondente al 17,5% e al 31% e malgrado l'aumento del numero dei procedimenti esauriti hanno registrato un sensibile aumento delle pendenze.

Si è invece manifestato un miglioramento della situazione dei procedimenti in fase di giudizio per la ragione or ora ricordata.

Non posso però trascurare il richiamo al particolare settore della giustizia minorile, rispetto alla quale è da notare un aumento dei procedimenti istruttori sopravvenuti alle Procure della Repubblica presso i Tribunali dei Minorenni, procedimenti che sono saliti da 31.203 a 34.671: tali Uffici ne hanno eliminati 31.203 per cui la pendenza è salita del 28,9% toccando le 15.463 unità.

* * *

Fermandoci a questo punto per considerare quali mai provvidenze occorrerà adottare per porre fine a questo male cronico della lentezza, a questo perpetuarsi dei procedimenti nei ruoli, a questo sopraggiungere della sentenza a distanza di tanto tempo dall'istanza di giustizia; quando cioè la situazione reale si è talmente modificata che l'atto giurisdizionale rischia di assumere

il significato di una inutile repressione o di un turbamento dell'ordine sociale od economico ricostituitosi, invece che di un atto riparatore, non posso fare a meno di ricordare quante volte è stato additato il rimedio nei convegni e nei vari congressi, fra i quali uno dei più interessanti quello cui ho accennato in principio, nel quale relatore sulla proposta del giudice unico monocratico di prima istanza fu il nostro indimenticabile Andrea Torrente.

Anch'io ho trattato l'argomento nei miei discorsi inaugurali con una costanza dettata dalla coscienza dell'adeguatezza della riforma e dell'urgenza di farvi luogo senza ulteriore indugio.

Voglio perciò qui porre soltanto in rilievo che la istituzione del giudice unico monocratico di prima istanza, con la conseguente proporzionata distribuzione dei Tribunali nel territorio dello Stato, ha finalmente trovato il più autorevole consenso nella relazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Non può sfuggire ad alcuno, anche alla persona meno addentro nei nostri problemi, quanto con l'adozione di tale riforma il processo acquisti in rapidità: tolto ogni intralcio cagionato dalla ricerca per la determinazione della competenza, abolita la ripartizione delle funzioni fra giudice istruttore e collegio, assicurato il rapporto diretto fra l'unico giudice e le parti, e garantita la continuità dell'unico giudice dal principio alla fine del processo di prima istanza, non vi è dubbio che questo scorrerà celermente senza remore e senza intoppi. D'altra parte, associando a questa riforma anche quella relativa alla riduzione del numero dei componenti i collegi delle impugnazioni, potrà essere reperito un numero ragguardevole di magistrati, che potranno assicurare l'equa distribuzione e quindi il rapido esaurimento del lavoro giudiziario.

Lasciamo l'esaltazione dell'attuale ordinamento ai nostalgici, i quali trascurano tuttavia di considerare che il giudizio collegiale per l'auspicata più approfondita valutazione sarà mantenuto nei giudizi di impugnazione, e che dovrà essere cura del legislatore di stabilire che al giudizio di prima istanza siano assegnati giudici che abbiano già fatto la loro esperienza nei collegi, e non già magistrati al primo ingresso in carriera, ed osserviamo che una felice anticipazione della più generale riforma la troviamo già nella legge, in corso di approvazione, che stabilisce la nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

In essa infatti la competenza a giudicare senza alcun limite di valore in prima istanza è data al Pretore, così realizzando in questa materia l'istituzione del giudice unico monocratico di primo grado.

Non è certo questo il momento ed il luogo per commentare le opportune disposizioni di questa legge provvidenziale, ma non posso fare a meno di ricordare, fra tutte, la disposizione con la quale si stabilisce che l'art. 440 del c.p.c. suoni nel senso che il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate, e, sempre su istanza del lavoratore può disporre con ordinanza il pagamento di una somma, quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

E' intuitivo quanto queste disposizioni siano valide per vanificare qualsiasi espediente dilatorio, e per agevolare la situazione del contraente debole, evitando che questi sia costretto, come è avvenuto finora, a soggiacere a transazioni iugulatorie e alle pretese del datore di lavoro.

Prendendo opportunamente lo spunto da questa norma, alcuni, e fra essi il Procuratore Generale di Milano, segnalano l'opportunità, al fine di affrettare il compimento del giudizio, di introdurre anche nel procedimento ordinario l'istituto della « ingiunzione in corso di causa », in analogia dei provvedimenti cautelari in corso di causa e secondo lo schema generale del procedimento monitorio: su domanda di parte, allorché nel corso del giudizio di cognizione, già risulti provato che sia dovuta una prestazione pecuniaria e nei limiti quantitativi in cui questa risulti provata, si propone che l'istruttore di I e II grado possa emettere ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva ed opponibile a guisa di eccezione formale incidentale nello stesso processo principale.

In questo modo verrebbe offerto al creditore un sollecito titolo esecutivo e verrebbero scoraggiate le remore temerarie del debitore, senza tuttavia nulla togliere alle garanzie del completamento dell'ulteriore corso del giudizio del quale il procedimento sommario di ingiunzione costituirebbe soltanto un procedimento incidentale. Ma voglio ancora osservare quale sia la rilevanza anticipatrice delle necessarie ulteriori riforme processuali e dell'ordinamento giudiziario che la legge sulle controversie del lavoro assume, richiamando l'attenzione sulle norme degli artt. 15, 16 e 17 che stabiliscono la gratuità del giudizio, l'anticipazione delle spese e la gratuità della difesa e sulle norme degli artt. 22, 23 e 24 relative alla esigenza della specializzazione dei giudici, che viene richiesta anche per i giudici della Cassazione predisponendosi l'istituzione di una apposita sezione la quale giudica col numero invariabile, non più di sette, ma di cinque votanti. Ed ancora in questa legge, l'adozione quasi integrale dei principi della concentrazione, della oralità e della immediatezza ed il correlativo potenziamento dei poteri del giudice, sia in sede istruttoria

che nel momento della decisione, fanno sì che il processo del lavoro viene ad assumere una fisionomia molto simile al procedimento penale e a presentare quindi tutte le esigenze, di persone o di mezzi, che sono tipiche di tale processo, con alcune altre caratteristiche che sono proprie di questo, come le notificazioni e le comunicazioni poste a carico dell'ufficio, con la previsione di brevissimi tempi per il relativo adempimento.

Mi sembra pertanto che da questa legge si possa trarre un duplice auspicio: quello che la generale riforma dell'ordinamento e delle procedure batta già alle porte e l'altro che questa generale riforma avverrà secondo le linee che ho prospettate, e che sono contenute nelle relazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Cade a proposito, poi, un accenno su una riforma complementare a quella del giudice monocratico di primo grado, la proposta dell'istituzione del giudice di pace, che ha suscitato le più vivaci discussioni, anzi i più accesi contrasti.

Ora, a mio giudizio, se si esamina l'argomento sotto la sua giusta luce e si danno all'istituto le debite proporzioni ci si accorgerà che ci troviamo di fronte non ad un vero problema difficile a risolversi, ma ad uno pseudo-problema.

Ed infatti il primo inconveniente ce lo siamo creato andando in cerca, per qualificare l'istituto, di una denominazione esotica, quando ne avevamo a portata di mano una di nostra fattura e collaudata dal tempo e dalla tradizione nostrana.

Perché infatti non continuare a usare l'espressione giudice conciliatore, quando il giudice di pace di altri sistemi giuridici è ben altra cosa da quella che noi dovremmo attuare?

E' naturale che non dobbiamo mettere un giudice di pace al posto del sopprimendo pretore, ché in tal

caso l'utilità della riforma andrebbe del tutto perduta, ma vogliamo invece che nei vuoti compresi nella ragnatela dei tribunali costituiti da giudici monocratici, i cittadini trovino di soddisfare le loro minute ed immediate esigenze di giustizia con la presenza di un giudice a portata di mano, che dirima le semplici controversie, che faccia da compositore dei contrasti, che eserciti in determinati limiti un giudizio di equità.

Si tratta finalmente di far funzionare davvero l'istituto del giudice conciliatore, aumentandone in qualche modo la competenza, e chiamandolo anche a conoscere della materia penale, limitatamente alle minori contravvenzioni punibili soltanto con pena pecuniaria.

Non si parli, per carità, di affidargli i procedimenti cautelari, o le azioni possessorie, ma se ne limiti il funzionamento a tutto ciò che può essere affidato ad un giudice non tecnico.

Quanto al modo della sua nomina, nel che consiste altro pomo di discordia, non è difficile adottare un sistema misto che ne affidi la designazione ai consigli comunali o provinciali e la ratifica o la nomina al Consiglio Superiore della Magistratura su parere del Consiglio giudiziario.

Ho detto che finalmente la riforma dell'ordinamento e delle procedure batte alle porte e ciò ci conforta particolarmente per ciò che riguarda il processo penale, giacché non può esservi dubbio che le esigenze di riforma, la condanna di ogni formalismo ritardatore, la necessità del giudice specializzato, in poche parole l'adeguamento del rito e delle strutture, sono più vive e sentite nel campo del magistero penale, che è quello su cui si appunta più intensa l'attenzione dei cittadini, perché è quello che si riferisce ai più vitali interessi della collettività e incide nella sfera più gelosa dei diritti dei cittadini.

Ma naturalmente, pur essendo approvata nel tempo più breve la legge di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, secondo l'intenzione autorevolmente manifestata dalla Commissione di giustizia del Senato, consapevole della urgente necessità di accettare le modifiche introdotte dalla Camera al testo approvato dal Senato, « nonostante esse offrano motivo di approfondita riflessione », occorrerà attendere l'emanazione del testo del nuovo codice elaborato dalla Commissione che sarà nominata dal Governo. E frattanto continueranno a trovare applicazione le norme attualmente vigenti, sorte in conseguenza delle varie sentenze della Corte Costituzionale, ed in relazione alle quali da più parti è stato segnalato che esse hanno in qualche modo inceppato l'azione della Polizia giudiziaria e ritardato anche i primi atti istruttori da parte del Procuratore della Repubblica.

Io osservavo già nel discorso dell'anno passato che, perseguendo il nobile scopo di accrescere fino ai limiti del possibile le garanzie dell'imputato, si è trascurato di tenere presenti nella giusta proporzione le esigenze della difesa sociale; aggiungo oggi che una certa possibilità di iniziativa alla polizia bisogna pure riconoscerla e non limitarne sotto qualche aspetto l'attività nella immediatezza della conoscenza del reato.

Tanto più in vista dell'andamento della criminalità che presenta aspetti veramente preoccupanti a tal segno da tenere in allarme larghi strati della popolazione ed in modo particolare i ceti commerciali, le aziende bancarie, i pubblici istituti, i trasportatori di denaro e di valori.

Se consideriamo infatti l'aumento dei delitti denunciati nel periodo 1° luglio 1970 - 30 giugno 1971 rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente constateremo che esso è veramente impressionante: si passa

infatti da 891.472 a 993.604 con un aumento di 102.132 unità, corrispondente all'11,4%.

Notevolissimo è l'aumento dei delitti contro il patrimonio ed in particolare dei delitti di furto che sono passati da 456.248 a 557.144 con un aumento di 100.896 unità ed un incremento del 22,1%!

Sono in notevole aumento le rapine, le estorsioni ed i sequestri di persona che hanno raggiunto un incremento numerico di 730 unità ed una percentuale del 26,3 passando da 2.752 a 3.482.

Per quanto riguarda i reati di maggiore gravità contro la vita e l'incolumità individuale notiamo un aumento degli omicidi volontari corrispondenti al 7,1% rispetto all'anno precedente: tali reati hanno toccato le 1.131 unità, e non possiamo fare a meno di ricordare dolorosamente che alcuno di essi è legato a reati di rapina.

Quale sia l'allarme suscitato da tale impressionante aumento di delitti e quale lo stato d'animo della popolazione, è a conoscenza di tutti e se ne ha, purtroppo, quotidiana notizia attraverso la lettura dei giornali.

E' opinione comune che siano insufficienti, inidonei i sacrifici ed i rischi affrontati dalle forze di Polizia con la loro attività senza soste, per la quale sono davvero degne di ogni elogio, è opinione comune che alla rapidità di azione dei delinquenti, al perfezionamento dei mezzi tecnici di cui essi si valgono per il conseguimento dei loro scopi delittuosi, la Società non oppone tempestivamente mezzi idonei e sufficienti per evitarne l'accadimento.

Di guisa che, mentre non si verifica una soddisfacente prevenzione ci è dato ancora di rilevare che anche l'attività di repressione non consegue effetti del tutto positivi, il che balza agli occhi in modo evidente se si constata il rilevante numero delle sentenze di assolu-

zione per essere rimasti ignoti gli autori e quelle di assoluzione per insufficienza di prove.

Relativamente all'anno oggetto di questa mia relazione le prime ammontano a circa 725.000, le seconde a circa 93.000.

E' mia ferma convinzione che per porre rimedio a questo male che è l'estremo limite cui giunge non solo nel nostro Paese ma in tutti gli altri una umanità paga soltanto dell'oggi, negatrice dei valori universali e perenni, non sia necessario ricorrere a mezzi eccezionali, a norme di legge che si discostino dall'alto livello di civiltà cui il nostro ordinamento democratico è pervenuto, ma che soprattutto occorra fare buon uso delle norme esistenti finché non interverranno quelle attualmente in elaborazione: in altri termini mi sembra necessario affrettare quanto è più possibile i giudizi, applicare con maggiore severità le pene, rinunciare a elargire le amnistie, potenziare per quanto è possibile la polizia.

Ho voluto per ciò che si riferisce alla polizia giudiziaria rendermi conto se la disciplina di questa e il suo inserimento nel procedimento istruttorio trovi presso l'ordinamento di altri Stati, progrediti come e più del nostro, un regolamento più perfetto e capace di condurre a risultati più positivi ed ho quindi affidato ad un magistrato del mio ufficio l'incarico, che egli ha egregiamente svolto, del relativo esame di diritto comparato.

Sono stati esaminati gli ordinamenti della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America, della Germania Federale, della Francia, dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche. I risultati sono davvero interessanti e sarebbe augurabile che potessero essere completati ed anche continuati nei confronti di altri Paesi ed essere posti a disposizione degli studiosi.

Io non ne farò qui, come è naturale, una dettagliata esposizione, ma mi limiterò ad annunciare che, fra tutti

gli ordinamenti, il nostro è quello che oltre ad imporre alla polizia giudiziaria le maggiori limitazioni, è l'unico che anticipa alla fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria le regole dell'istruzione formale.

Non vi è perciò un sistema che, meglio del nostro, assicuri al cittadino indiziato di reato il maggior numero di garanzie e la più assoluta tutela.

All'estremo opposto, l'ordinamento anglosassone, quello sul quale in definitiva dovrebbero modellarsi le nostre istituzioni processuali, fornisce alla Polizia i più ampi poteri, che vanno dall'inizio dell'istruzione fino allo esercizio dell'accusa nei processi penali, senza contare la competenza a disporre l'archiviazione senza alcun obbligo di darne comunicazione al giudice.

Il che significa che nel Regno Unito la Polizia riscuote più fiducia di quanto non ne riscuotano presso di noi i magistrati del Pubblico Ministero. Ma è anche vero che in quel Paese i cittadini sono abituati a collaborare con la Polizia, a differenza di quanto accade nel nostro.

Accennato che nelle grandi linee l'ordinamento degli Stati Uniti d'America si svolge sul modello della Gran Bretagna, mi pare necessario precisare che nei sistemi dei tre Stati d'Europa presi in esame, alla Polizia nella fase delle indagini preliminari, in vario modo denominata nelle diverse legislazioni, è lasciata una certa libertà di movimenti e di determinazioni. Apprendiamo pertanto, per ciò che, ad esempio, si riferisce agli atti più salienti e particolarmente all'interrogatorio dell'imputato e all'assistenza del difensore che in tutti questi Stati, come anche in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, la Polizia può interrogare in qualsiasi caso l'imputato, anche se a questo viene riconosciuto (non espressamente in Russia) il diritto di non rispondere, ma quanto alla presenza del difensore si può dire che essa in genere

non è ammessa. Nella Repubblica Federale Tedesca la Polizia può permettere anche la presenza del difensore, ma in proposito devono sussistere particolari motivi; in Gran Bretagna nessuna regola stabilisce che il difensore possa assistere agli interrogatori degli indiziati, ma secondo un principio di common law l'interrogato può chiedere in qualsiasi momento di consultarsi privatamente con un legale, e ciò anche se egli sia in istato di arresto, a meno che in tal caso non derivi ritardo o intralcio alle indagini.

In Russia il difensore non può prendere parte alcuna allo svolgimento dell'inchiesta, ma può assistere alla interrogatorio del suo difeso solo se l'« agente » di istruzione ve lo autorizzi. In Francia è esclusa qualsiasi assistenza del difensore. Non vado oltre nell'esame comparativo delle varie norme disciplinatrici tutti gli altri atti compiuti dalla Polizia giudiziaria: quanto ho accennato degli ordinamenti stranieri, se posto in relazione con le norme delle nostre leggi 5 dicembre 1969 n. 932 e 18 marzo 1971 n. 62, emanate in conseguenza delle sentenze della Corte Costituzionale, è più che sufficiente per dimostrare quanto il nostro Stato sia all'avanguardia relativamente alla tutela dei diritti del cittadino, anche se indiziato di reato.

Mi sia consentito però di dubitare dell'opportunità del divieto fatto alla nostra Polizia giudiziaria di procedere all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato: non ne vedo proprio la ragione, una volta che si è stabilita la necessità dell'assistenza del difensore, la quale fa venir meno ogni motivo di sospetto.

Tanto più che può presentarsi il caso della necessità di un interrogatorio immediato e della impossibilità che l'intervento del magistrato avvenga senza ritardo.

Credo quindi che almeno su questo punto un ritocco della legge sia più che utile, necessario.

Non va trascurata poi la necessità di aumentare considerevolmente il personale della polizia giudiziaria e il personale ausiliario e d'ordine degli uffici giudiziari, in vista dei molteplici incombenti che sono derivati dalla riforma (contestazione dell'avviso di procedimento, notificazione e inviti ai difensori) e che rischiano di essere un motivo di più per allungare ancora il corso del processo.

Ho già detto che per conseguire effetti utili nella lotta contro il delitto è necessario aumentare notevolmente il numero degli addetti alla Polizia giudiziaria, separandoli definitivamente da quelli addetti alla Polizia di sicurezza, addestrandoli sempre meglio nelle apposite scuole e attrezzandoli convenientemente.

Ma, quello che più preme, e in ciò modifico una mia antica opinione, occorre procedere ad una organizzazione che maggiormente rispetti il disposto dell'articolo 109 della Costituzione, il quale va inteso non già nel senso che il magistrato può avere ai suoi ordini la polizia giudiziaria quelle volte che voglia chiederne i servizi; ma al contrario — e ciò si ricava dall'impiego dell'avverbio *direttamente* —, che il magistrato disponga della polizia giudiziaria tutta per intero, costituita come un corpo che dipenda in ogni senso da lui e non abbia alcun vincolo con l'Autorità amministrativa, se non forse soltanto per quanto si riferisce all'inquadramento economico.

Ed allora sì che le limitazioni della polizia giudiziaria non avranno gran peso, se potrà avvenire che le sue azioni fin dal primo momento saranno dirette dal magistrato del P.M.; se questi sarà, come è desiderabile il dominus esclusivo della fase delle indagini preliminari conseguente alla notizia del reato.

Abbiamo indicato i mezzi per combattere il delitto, ma la cura più certa che affronti il male alle sue radici

deve essere portata più indietro, nei luoghi dove il cattivo seme può germogliare ed esser pianta e dar frutti nocivi.

Nella scuola ove occorre ristabilire la disciplina, il senso del dovere, l'amore allo studio; nella famiglia dalla quale si sono allontanati il sentimento religioso, l'amore, la solidarietà; nelle carceri ove la pena — come la costituzione vuole — deve essere rieducativa e il condannato deve essere preparato al suo reingresso nella società degli onesti; negli istituti ove vengono raccolti i fanciulli abbandonati e dove questi devono essere sanamente educati e non formare oggetto di odiose speculazioni: nelle case di rieducazione per i minorenni, che non devono avere l'aspetto di luoghi di pena ove si apprendano i primi rudimenti del delitto. Per questo alle riforme dei codici e della legge sull'ordinamento devono accompagnarsi le nuove leggi sulla scuola, sulla famiglia, sul regolamento penitenziario, sulla censura degli spettacoli cinematografici e teatrali, sulla stampa pornografica e devono meglio essere disciplinate e migliorate le leggi relative ai minorenni, non ultima quella assai benefica sull'adozione speciale 5 giugno 1967 n. 431 in ordine alla quale, stabilita la sua preferenza sull'adozione ordinaria, ed elevato il limite di età rispetto ai minori adottabili, sia organizzato un sistema veramente idoneo per il suo pratico funzionamento, mediante una più rigorosa disciplina degli Istituti di assistenza all'infanzia, ed un migliore riordinamento dei Tribunali dei Minorenni, con l'applicazione anche di un maggior numero di assistenti sociali e di personale specializzato.

* * *

E qui potrei anche finire se non mi fossi proposto, come ho detto in principio, di trattare di proposito dell'aspetto che ci riguarda, di quella crisi più profonda e

più generale, che in qualche modo attiene ai poteri speciali che la legge mi affida.

D'altra parte due avvenimenti mi sollecitano ad occuparmene: uno recentissimo; la sentenza della Corte di Cassazione del 5 novembre 1971 su un caso di ricusazione; l'altro meno recente, la proposta di legge presentata alla Camera il 22 gennaio 1970, circa il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici e ad associazioni di categoria.

Il primo avvenimento è relativo ad un procedimento penale rispetto al quale contro un Pretore, fu proposta istanza di ricusazione, ed egli ammise di militare in un partito politico di estrema sinistra, di ideologie comuni a quelle degli imputati, e contrarie a quelle della parte civile.

La Cassazione, respingendo il ricorso contro l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ricusazione, giudicò rettammente che nella specie non ricorresse alcuno dei casi di ricusazione tassativamente enunciati nell'articolo 64 del codice di procedura penale.

Infatti (così è scritto in sentenza) « l'interesse personale elencato nel n. 1 di detto articolo deve essere concreto e non eventuale o possibile, dovendosi presupporre necessariamente che l'ideologia del magistrato ricusato non possa influire sulla serenità ed imparzialità del suo giudizio ».

Si capisce però, cercando fra rigo e rigo l'intimo pensiero della Cassazione, che questa dubita fortemente di questa presupposizione (meglio presunzione) di serenità, giacché si riferisce esplicitamente all'« attuale regolamento normativo » rispetto al quale « sono inibite considerazioni di convenienza ».

Il requirente del mio ufficio aveva però, pure concludendo per il rigetto del ricorso, manifestato, senza mezzi termini, il pensiero implicito nella sentenza, affer-

mando che fosse auspicabile la prescrizione legislativa dell'apoliticità del giudice.

Ma a questa presunzione di serenità, a questa capacità del giudice di disintegrarsi nel momento del giudizio, lasciando da parte la persona politica, per fare rimanere un saggio giudice, sereno, non influenzabile dalle proprie ideologie politiche, non ci crede nessuno.

Non noi che lo abbiamo detto chiaramente; non il popolo presso il quale la fiducia verso i suoi magistrati per questa ragione è molto in declino; ma, quello che più conta, non gli stessi magistrati politicizzati.

Sono essi infatti i primi a negare la neutralità del giudice, quelli che accusano i loro colleghi « di farsi strumento del potere costituito, cioè di quella classe che, prevalendo su tutte le altre, ha attualmente la gestione dell'apparato repressivo statale » quelli che affermano che « la nostra giustizia è di classe perché lo Stato è di classe » che è « un comodo mito quello della neutralità della norma e della sua applicazione », che, infine, categoricamente dichiarano che nel vigente ordinamento costituzionale « il giudice dovrà rinunciare al comodo alibi della neutralità che in passato era possibile, almeno su di un piano puramente formalistico ».

Secondo queste teorie noi dovremmo assistere al trasferimento non solo nel nostro ordine — ciò che in qualche modo dolorosamente è avvenuto — ma anche nelle aule di giustizia dell'atmosfera delle lotte politiche, non potendosi negare, naturalmente, secondo le riferite opinioni — non solo agli elementi di estrema sinistra come il pretore ricusato, ma a quelli di qualsiasi colore politico, di esercitare in quei termini la nostra funzione; di amministrare così la giustizia, che invece deve essere serena funzione mediatrice, strumento che garantisce la pace e assicura il civile progresso del Paese.

Ed è veramente strano che, per giustificare quell'indirizzo politico della giustizia, si faccia a volte ricorso anomalo alla nostra Costituzione, ricercando in essa delle tendenze, dei principi non espressi nelle norme, affinché essi giustifichino le aberrazioni della propria libera interpretazione delle leggi; giacché, invece, la Costituzione impone il rispetto della legge ed è essa stessa una legge, se pure di grado superiore alle leggi ordinarie.

Ora, la politica intesa in un modo o in un altro a sovvertire il sistema è perciò stessa sovvertitrice della legge, quindi prima di tutto della Costituzione ed è assurdo che possa essere condivisa dal magistrato.

Non ci vuol molto quindi a capire che quell'indirizzo è contrario recisamente al mandato che noi abbiamo ricevuto dal popolo sovrano attraverso la legge.

E non è superfluo riflettere che l'atto, che verrà fuori da un giudice politicizzato, non sarà mai credibile, non sarà mai da alcuno apprezzato come un atto di giustizia, anche se assolutamente conforme a legge, ma sarà ritenuto atto di favore o atto ostile anche dalla parte che milita nello stesso partito del giudice, e che sarà la prima a vedere in lui non un altro da sé, un soggetto indifferente *super partes*, ma un uomo che, per la sua solidarietà di partito è tenuto ad obbligate prestazioni.

E veniamo al secondo avvenimento: alla proposta di legge per il divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici e ad associazioni di categoria. Lasciamo da parte il divieto di partecipare ad associazioni di categoria, che, a mio avviso, è manifestamente incostituzionale giacché l'art. 18 della Costituzione nel suo primo comma attribuisce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, mentre nel 2° comma proibisce le associazioni segrete e quelle che perseguono

anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

E' troppo chiaro che le organizzazioni di categoria dei magistrati non potranno mai perseguire fini illeciti o scopi politici nel senso del 2° comma del citato art. 18; al più, come è avvenuto e dolorosamente continua ad avvenire, possono costituire cause di disarmonia e di disgregazione fra i magistrati.

Passiamo, quindi, al divieto di iscrizione ai partiti politici, che ha invece riferimento all'art. 98 della Costituzione, per domandarci anzitutto come può mai avvenire che nei confronti dei magistrati possano, in un regime democratico come il nostro, essere dalla Costituzione consentite norme di legge che apportino limitazioni a quel patrimonio di diritti di libertà che è comune a tutti i cittadini.

Orbene, io penso che questa non sia una restrizione, ma un privilegio: il riconoscimento cioè di una particolare posizione in cui i magistrati si trovano rispetto allo Stato, e la necessità che tale posizione venga artificialmente mantenuta, una volta che i magistrati non abbiamo più saputo volerla ed attuarla spontaneamente.

Rendiamocene conto una buona volta: il cittadino che chiede di partecipare al concorso di ingresso in magistratura per ricevere in quel modo, attraverso la legge, da parte del popolo l'investitura di un potere che è un aspetto della sovranità che appartiene al popolo, ha fatto in quel momento la sua scelta politica che è a monte di tutte le altre scelte.

Quella sua scelta originaria e fondamentale significa che egli ha deciso di partecipare alla vita politica del suo Paese per assicurarne lo sviluppo e il progresso civile in un solo modo: mediante il metodo dell'applicazione delle leggi e il rispetto dell'ordinamento giuridico.

Ogni sua attività quindi deve essere coerente a questa scelta: egli deve essere fedele alla posizione che liberamente ha assunto nell'ordinamento della Repubblica, alle leggi della quale ha giurato fedeltà e in ogni altro caso, anche nell'esercizio concreto dei diritti politici del cittadino, egli deve regolarsi compiendo le sue scelte concrete subordinatamente a quella sua primitiva e primaria.

E' perciò che non è possibile ammettere che un magistrato possa esercitare il suo ufficio non prestando ossequio alla legge nel modo imposto dal riferimento ai principi della Costituzione, ma versando nel suo provvedimento le proprie ideologie e secondo convenga a questo o a quel partito.

Coerentemente ancora non può ammettersi che un magistrato partecipi alle lotte politiche, seguendo una condotta che immediatamente legittimi il sospetto intorno alla mancanza della sua serenità.

Perciò non posso fare a meno di ripetere un concetto che espressi nel mio discorso dell'anno passato, che cioè se un magistrato pensi di non potere nei fatti tener fede al giuramento prestato, non gli rimane che un solo dovere: quello di lasciare la toga, di abbandonare l'ordine giudiziario, giacché non in questo, ma in qualsiasi altro luogo egli potrà essere a suo agio, per affrontare, al servizio di una ideologia di partito, il combattimento politico.

In sostanza quindi il divieto che a norma dell'art. 98 della Costituzione dovrebbe essere posto dal legislatore, non verrebbe a rappresentare che una norma suppletiva, rispetto a quella che dovrebbe sorgere spontanea nella coscienza del magistrato, la cui deontologia deve essere governata dall'autonomia della coscienza e non da norme eteronome.

Per essere, come oggi si suol dire « giudici nuovi » occorre non già adottare una qualsiasi ideologia politica, ma saper comprendere appieno le nuove esigenze della società, nella quale viviamo, e sapervi adeguare, nello adempimento del proprio dovere, attraverso una moderna e retta interpretazione, l'applicazione della legge.

D'altra parte ci si può rendere facilmente conto dell'atteggiamento, che, rispetto a certi fenomeni sociali deve essere tenuto dai magistrati.

Così è per esempio delle tensioni determinate dalla generale irrequietezza dei cittadini per il mancato, o ritardato o incompleto scioglimento dei problemi sociali di maggiore rilevanza come ad esempio quelli inerenti ai bisogni della scuola, della famiglia, della casa, della assistenza sanitaria o per inadempimenti relativi al necessario adeguamento delle norme legislative, specialmente quelle penali, alle nuove esigenze del nostro Stato democratico. Ed allora io dico che, in questa materia, un compito i magistrati l'hanno da svolgere ed anzi l'hanno svolto fin qui, che non è quello di partecipare alle lotte dei partiti politici, ma è quello di garantire i diritti dei cittadini, interpretando le leggi alla stregua dei principi fondamentali contenuti nella Carta costituzionale, evitando l'applicazione delle inique leggi del passato regime, mediante la denuncia di esse alla Corte Costituzionale.

E vorrei chiedere a quelli che hanno vissuto i giorni della Resistenza se non è vero che, come al tempo del primo risorgimento, nella lotta combattuta gomito a gomito dai componenti di tutte le classi, di tutti i ceti, di tutte le categorie del nostro Paese, fu da tutti nutrita la stessa speranza, vorrei dire meglio la stessa volontà creatrice, che dagli sforzi di tutti nascesse un Paese libero, solidale, operoso, ricco perciò di valori morali, patrimonio di tutti e di ciascuno. Furono pertanto poste

le basi di una collaborazione, nella quale anche i magistrati hanno il loro posto, che è determinato dalle leggi e in via principale dalle norme della Costituzione alle quali non mancano di fare ricorso tutte le volte che si attenta alla loro indipendenza.

Cade perciò a proposito il ricordo delle parole del Presidente Saragat contenute nel messaggio agli Italiani del 2 giugno 1971: « La Repubblica non è lo Stato di una classe, ma è lo Stato di tutto il popolo che deve sentirla e viverla come cosa sua, rendendo sempre più viva e operante la legge fondamentale che ci governa: la Costituzione italiana ».

Poste tali premesse non può dubitarsi che l'ipotesi di una partecipazione dei magistrati alle lotte dei partiti, le affermazioni che abbiamo qualche volta lette o ascoltate da esponenti di un piccolo, per fortuna trascurabile, gruppo associativo di magistrati, di una loro asserita comunione con forze democratiche e popolari, di una lotta combattuta assieme, di vittorie e sconfitte comuni, non sono altro che delle assurdità se non qualche cosa di peggio.

I magistrati sono di tutto il popolo; se una lotta essi vivono è la lotta per il diritto, per il mantenimento dell'ordine sociale, per la realizzazione, attraverso l'interpretazione delle leggi, degli scopi che con esse si è prefisso il legislatore.

E' un assurdo parlare di un'autonoma funzione promozionale del giudice, perché ad esso, invece, spetta soltanto di interpretare ed applicare la legge per realizzare proprio quella dinamica promozionale che in essa è contenuta e che discende dalla funzione esclusiva del Parlamento. Non ai magistrati, ma al Parlamento è dato di operare le scelte concrete perché si realizzi tutto ciò che la Costituzione ha posto come compito primario della Repubblica fra cui in primo luogo secondo l'art. 3

garantire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese.

Non faccio certo un discorso politico se sostengo che questa partecipazione dei lavoratori sotto tutti gli aspetti alla vita del Paese, in realtà avviene attraverso i loro rappresentanti, che sono volta a volta i rappresentanti sindacali, i partiti politici o i Parlamentari ed avviene sotto la garanzia delle leggi che i magistrati devono fare rispettare per garantire i diritti dei lavoratori contro ogni offesa o ogni minaccia che intenda limitarne lo svolgimento.

Le nostre istituzioni democratiche non solo ci consentono di affermare che è ingiusta l'offesa fatta ai magistrati quando li si qualifica come strumenti di una funzione repressiva, ma principalmente ci invitano a riflettere sul fondamento, sul quale esse istituzioni si innalzano e che è il principio primo che muove e alimenta tutte le norme del nostro ordinamento democratico.

E' il principio contenuto nell'art. 2 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Come abbiamo assolto, come continuiamo ad assolvere a questo dovere di solidarietà tutti i cittadini, specialmente quelli, cui lo Stato affida particolari responsabilità?

Mettiamo noi da parte, nell'espletamento delle nostre funzioni ogni riguardo per le nostre persone e siamo capaci di considerare soltanto gli interessi degli altri, le esigenze della collettività cui dobbiamo soddisfare?

Questa, nel momento attuale, la domanda che tutti dobbiamo rivolgerci e, se possiamo ad essa dare una

risposta positiva, siamo certi di avere trovato il mezzo per superare qualsiasi difficoltà.

Vi sono stati e vi saranno sempre nella vita degli individui, delle famiglie, delle Nazioni, dei momenti difficili, ma essi sono stati e saranno sempre superati, quando negli animi degli uomini alberga il sentimento della solidarietà, che è quello cui si ispira la nostra Costituzione.

Sull'armonia di tutte le parti di questo nostro sistema pluralistico, sull'inesistenza di conflitti e in ogni caso sulla loro rapida composizione riposa il bene comune.

Per quello che riguarda noi magistrati deve sostenerci sempre la consapevolezza che la nostra autonomia come potere è subordinata alla coesistenza degli altri poteri e che la piena collaborazione con essi, che avviene pure per mezzo del Consiglio Superiore della Magistratura e in parte attraverso questa mia funzione, assicura il pacifico svolgimento della nostra funzione garantista nei confronti di tutto il popolo e l'adempimento di tutti gli scopi che la Costituzione e le leggi ordinarie dello Stato ci affidano.

E nell'interno del nostro ordine non devono esistere contrasti: non vi sono toghe di piombo e toghe di cristallo: le toghe, se pure di colore diverso a seconda dell'occasione nella quale vengono indossate, sono tutte le stesse e sono il simbolo di una funzione che un tempo veniva chiamata sacerdozio ed oggi, epoca di più concrete realtà, semplicemente servizio — ma sempre, ieri e oggi una funzione che si distingue per una maggiore somma di sacrifici, per una più profonda rilevanza nella vita e negli interessi dei cittadini, per una più intima incidenza nello svolgimento delle pubbliche istituzioni.

Dal modo come noi interpretiamo ed applichiamo le leggi si convalida quella certezza del diritto che è un

bisogno inestinguibile dei cittadini, una assoluta necessità per la vita di qualsiasi paese.

Io dissi, nel mio discorso dell'anno passato, quale fosse l'idea che io nutrivo della Corte di Cassazione, contro la quale da più parti, anche dall'esterno si sono mosse accuse sempre ingiustificate, perché dimentiche dell'importanza che la Cassazione assume ai fini del mantenimento della certezza del diritto.

Ribadisco anche oggi quell'idea che ne ho, di un collegio che è in intimo nesso con le giurisdizioni di merito, dalle quali assume le informazioni e apprende gli indirizzi di diritto e a volte li fa suoi e a volte li modifica, per quella esigenza di certezza per la quale è costituita.

Ma oggi posso additare una conferma a questa mia opinione, ricordando quanto è stato prescritto dal Primo Presidente della Cassazione, nelle norme relative ai compiti affidati all'Ufficio del Massimario, in relazione allo svolgimento del Centro elettronico di documentazione di cui è stata dotata la Corte suprema di Cassazione.

Fra gli altri compiti uno mi sembra, allo scopo suddetto, degno di essere segnalato: quello indicato nel n. 11 delle prescrizioni, secondo il quale l'Ufficio del Massimario è chiamato « a provvedere all'individuazione, su indagine diretta o su segnalazione dei capi degli uffici giudiziari, delle pronunzie di merito più notevoli, perché relative a questioni nuove, non ancora sottoposte allo esame della Corte Suprema, o perché contrastanti con decisioni della Cassazione, per agevolare la conoscenza da parte degli altri magistrati o degli operatori del diritto, delle nuove prospettazioni e delle ragioni addotte a giustificazione del dissenso dagli orientamenti di questa Corte, si che sia possibile l'approfondimento dello studio delle questioni ».

C'è quanto basta per dimostrare con piena evidenza l'assurdità della presentazione di una Cassazione autoritaria, al posto di quella che veramente è: sintesi di tutte le giurisdizioni, e, assieme ad esse, garanzia di giustizia e di certezza del diritto.

Signor Primo Presidente,

adesso ho veramente finito e quanto ho detto rafforza la mia convinzione che unico spirito, unico sentimento deve muovere tutti noi magistrati, dal titolare del più piccolo mandamento, a Voi che dall'altissimo seggio rappresentate l'unità della giurisdizione.

Animato da questa certezza che si richiama a quel senso di solidarietà che non è soltanto il principio animatore della nostra Costituzione, ma principalmente la essenza della nostra Civiltà Cristiana, io Vi chiedo di dichiarare aperto nel nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 1972.